

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 35 DEL 16.10.14**

**OGGETTO:** *Linee di indirizzo per i posti alloggio – Anno accademico 2014/2015*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno 2013, n. T00123 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario regionale, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, nella persona del dott. Carmelo Ursino;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, recante "*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*";

**Visto**, in particolare, l'art. 6 della suindicata legge regionale disciplinante gli interventi, le prestazioni attuate da Laziodisu e dalle relative Adisu territoriali, mediante concorso pubblico per il conferimento dei relativi benefici agli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli;

**Visto** il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

**Visto** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

**Visto** il decreto n. 21 del 24 Ottobre 2013 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per il Bando unico dei concorsi – Anno accademico 2013/2014";

**Vista** la determinazione direttoriale n. 790 del 21 luglio 2014 con la quale è stato adottato il Bando unico dei concorsi per l'anno accademico 2014/2015;

**Vista** la necessità di assegnare i posti alloggio nel modo più spedito possibile, conseguentemente stabilire un tempo massimo per le accettazioni al fine di procedere nel minor tempo allo scorrimento della graduatoria;

**Visto** l'obbligo di dichiarare decaduti gli studenti che non abbiano proceduto all'accettazione, nei tempi stabiliti, eccetto per gli studenti dichiarati vincitori di posti alloggio di terza/quarta assegnazione per i quali non appare opportuno applicare la penale;

*Il Commissario Straordinario*

**Considerato**, inoltre, che al termine delle procedure possono risultare disponibili ulteriori posti alloggio;

**Considerato** che un congruo numero di laureandi chiede di poter rinviare la consegna dell'alloggio fino alla discussione della tesi;

**Vista** la necessità di individuare il costo del posto alloggio, per coloro i quali chiedono di poter usufruire del posto alloggio a pagamento;

**Ravvisata** l'opportunità di stabilire che i laureati possano rimanere un'altra settimana dopo la discussione della tesi al prezzo previsto per i posti alloggio a pagamento;

**Vista** la necessità di individuare anche il costo da addebitare a coloro che, invitati a lasciare il posto alloggio in quanto non aventi titolo, non lascino immediatamente la residenza;

**Ritenuto opportuno** fornire alle strutture le linee di indirizzo in merito ai posti alloggio per una gestione omogenea e univoca;

**Sentito** il Vice Direttore Generale

### DECRETA

di approvare le seguenti linee di indirizzo:

1. il tempo massimo previsto per le accettazioni è di 12 giorni continuativi, salvo la possibilità di proroga per un massimo di 6 giorni e solo per documentati motivi;
2. gli studenti che non abbiano proceduto all'accettazione, nel termine sopra citato, vengono dichiarati automaticamente decaduti dal beneficio e si procede all'automatico recupero della penale;
3. solo a partire dalla terza/quarta assegnazione agli studenti che rinunciano al posto alloggio non si applica la penale;
4. possono essere alloggiati coloro che si laureano entro e non oltre l'ultima sessione utile, previa richiesta, secondo la disponibilità temporanea. Gli uffici dovranno verificare che agli studenti manchi un numero di crediti congruo (indicativamente il 13%) per la discussione della tesi; mentre per i dottorandi, si dovrà acquisire un'adeguata certificazione del collegio docente; i laureandi saranno alloggiati al prezzo di 150 euro;
5. i laureati potranno rimanere un'altra settimana dopo la discussione della tesi al prezzo previsto per i posti alloggio a pagamento;
6. per le residenze relative al Comune di Roma vengono stabiliti i seguenti importi mensili: euro 200 in stanza doppia, euro 250 in stanza singola;
7. per le residenze fuori del Comune di Roma vengono stabiliti per i posti alloggio a pagamento i seguenti importi mensili: euro 150 in stanza doppia, euro 170 in stanza singola;
8. di stabilire il pagamento di un importo di 20 euro al giorno per coloro che, senza titolo, occupano un posto alloggio indipendentemente dalla tipologia dello stesso.

LAZIODISU  
PER COPIA CONFORME

Il Commissario Straordinario  
Dott. Carmelo Ursino